LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 32

Deposito dei sali nelle zone di vigilanza della Sicilia

Nelle zone di vigilanza stabilite, in conformita' della legge doganale, lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e' vietato tenere depositi di sale.

Sono esclusi dal divieto:

1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;

2° l'abitato principale delle citta', la cui popolazione agglomerata arriva ai diecimila abitanti.

Il deposito del sale puo' tuttavia essere autorizzato dall'Amministrazione anche nel territorio comunale oltre il perimetro delle citta' indicate e negli altri comuni delle dette provincie.

Le quantita' di sale che si tengono dai mercanti al minuto non sono considerate come deposito quando non superino la quantita' ragguagliata alla media del consumo locale di un semestre.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-32-deposito-dei-sali-nelle-zone-di-vigilanza-della-sicilia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it